



Direttore responsabile
ANSELMO CASTELLI

Vice direttore
Stefano Zanon

Coordinamento scientifico
Giuliana Beschi, Cristiano Corghi

Coordinatore di redazione
Stefano Zanon

Consiglio di redazione
Giuliana Beschi, Laurenzia Bindu,
Paolo Bisi, Elena Fracassi,
Alessandro Pratesi, Carlo Quiri,
Luca Reina

Comitato di esperti

G. Alibrandi, G. Allegretti, O. Araldi,
S. Baruzzi, F. Boni, A. Bongi,
A. Bortoletto, E. Bozza, B. Bravi,
M. Brisciani, P. Clementi, G.M.
Colombo, C. Corghi, L. Dall'Oca,
C. De Stefanis, S. Dimitri, A. Di Vita,
B. Garbelli, A. Guerra, M.R. Gheido,
P. Lacchini, P. Meneghetti, M. Nicola,
M. Nocivelli, A. Pescari, M. Piscetta,
C. Pollet, R.A. Rizzi, A. Scaimi,
S. Setti, L. Simonelli, L. Sorgato,
M. Taurino, E. Valcarenghi,
L. Vannoni, F. Vollono, F. Zuech

Hanno collaborato a questo numero
M. Bernardello, G. Beschi,
P. Bisi, A. Castelli, U. Ceriani,
P. Clementi, G.M. Colombo,
C. Corghi, S. Pizzano, G. Romiti,
G. Spanò, F. Zucconi

Stampa

Grafica Sette S.r.l.
Via P.G. Piamarta, 61, Bagnolo M. (BS)
Tel. 030-6820600
Sito web: www.seventyseven.biz

Editore

Centro Studi Castelli S.r.l.
Via Bonfiglio, n. 33
46042 Castel Goffredo (MN)
Tel. 0376/775130
P. IVA e C.F. 01392340202
lunedì-venerdì
ore 9:00/13:00 - 14:30/17:00
Sito Web: WWW.RATIO.IT
Posta elettronica:
servizioclienti@gruppocastelli.com

Iscrizione al Registro Operatori
della Comunicazione n. 3575
del 28.11.1995
Autorizzazione del Tribunale
di Mantova n. 5/2003
Periodico mensile,
spedizione in abbonamento postale

Chiuso per la stampa il 12.12.2025

RATIO Nonprofit

Periodico dedicato al terzo settore

Sommario 1/2026

Opinione	- Il ramo "impresa sociale" dell'ente religioso	3
-----------------	---	---

Notizie in breve		4
-------------------------	--	---

Enti religiosi

Normativa	- Immobili degli enti ecclesiastici in uso a terzi	6
------------------	--	---

Enti del Terzo Settore


Accertamento	- Novità dal decreto in materia di Terzo settore, crisi d'impresa, sport e Iva	11
Imposte dirette	- Associazioni culturali: prospettive future	13
Bilancio	- Come predisporre il bilancio di esercizio 2025 di un ETS	16
Scritture contabili	- Riconciliazione dei dati bancari	20
Adempimenti	- Rendiconto del 5 per mille	22

Associazioni sportive dilettantistiche

Imposte dirette	- Enti sportivi e riforma ETS: conseguenze per il regime 398/1991	24
	- Abrogazione dal 2026 della detassazione per gli eventi sportivi	28
	- Applicazione ritenute sui premi sportivi per il 2025/2026	30
Adempimenti	- Aggiornamento dei dati sul Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RASD)	32
	- Gestione dei collaboratori sportivi attraverso il RASD - sezione Unilavsport	34

Imposte e tasse

Iva	- Modifiche al modello AA5/6 per richiesta codice fiscale e variazione dati	40
	- Nessun obbligo di Pos fiscale per mostre e fiere	42
Antiriciclaggio	- Contrasto al finanziamento del terrorismo nel Terzo settore	44



Rubriche

Scadenzario	- Adempimenti mese di gennaio 2026	46
-------------	------------------------------------	----

Guy Billout

Nato nel 1941 a Dacize in Francia, alla fine degli anni '60 si è trasferito negli Stati Uniti.

Il suo talento fu subito notato da Milton Glaser, all'epoca art director del neonato New York Magazine, il quale gli affidò le prime commissioni.

Guy Billout si è fatto strada nel mondo dell'illustrazione diventando il precursore della cosiddetta "illustrazione concettuale" esercitando un'influenza enorme in un grande numero di illustratori.

Ha collaborato per decenni con la rivista The Atlantic Monthly, oltre a pubblicare su tutti i principali media americani e internazionali: The Atlantic Monthly, The New York Times, The New Yorker, The Wall Street Journal, The Washington Post, Oprah, Travel & Leisure, Business Week, Fortune, Time, Le Monde.

Ha pubblicato anche diversi libri per bambini sfruttando sempre il suo peculiare stile minimalista, scarno e preciso, con illustrazioni immancabilmente intrise di ironia e sorprese.

Nel 2016 è stato inserito nella Hall of Fame della prestigiosa Society of Illustrators di New York.

Nel 2023 l'Associazione Tapi- rulan gli ha dedicato una grande mostra monografica dal titolo "Be you" nel contesto della 18^a Mostra internazionale di illustratori contemporanei a Cremona e successivamente a Genova.

Fabio Toninelli

In copertina

Titolo dell'opera:

"A Vital Role"

Tecnica: Acquerello e aerografo

Le tecnologie rendono facile l'accesso al materiale iconografico. Non altrettanto facile è il reperimento delle informazioni sui detentori dei diritti. L'editore dichiara di aver usato ogni mezzo per entrare in contatto con gli eventuali detentori di diritti d'autore del materiale utilizzato, e resta ovviamente disposto ad adempiere gli obblighi di legge.

Indirizzo del sito Web: WWW.RATIO.IT

Posta elettronica: servizioclienti@gruppocastelli.com

La Redazione è particolarmente grata a coloro che vorranno offrire la propria collaborazione.

Gli elaborati pervenuti saranno pubblicati a discrezione della Direzione della Rivista. La riproduzione di articoli e schemi, anche parziale, è vietata senza autorizzazione scritta dell'Editore.

I contenuti si intendono elaborati soltanto a scopo informativo e divulgativo. Si declina ogni responsabilità rispetto ad un utilizzo improprio del materiale.

Gli schemi di istanze, ricorsi ed ogni altra proposta di elaborato pubblicati costituiscono esempi indicativi, passibili di eventuali integrazioni.

Il riferimento all'articolo di legge deve suggerire al lettore il confronto con la più recente stesura dello stesso.

*****Riproduzione vietata*****

Informatica privacy

Centro Studi Castelli Srl titolare del trattamento tratta i dati personali liberamente conferiti per fornire i servizi indicati. Per i diritti di cui all'art. 13 del Regolamento U.E. 679/2016 e per l'elenco di tutti i Responsabili del trattamento rivolgersi al Responsabile del trattamento, che è il Direttore Responsabile, presso il Servizio Clienti, Via Bonfiglio, n. 33 - 46042 Castel Goffredo (MN) - Tel. 0376-775130 - privacy@gruppocastelli.com.

I dati potranno essere trattati da incaricati preposti agli abbonamenti, al marketing, all'amministrazione e potranno essere comunicati alle società del Gruppo per le medesime finalità della raccolta e a società esterne per la spedizione del periodico e per l'invio di materiale promozionale. L'informativa completa è disponibile all'indirizzo www.ratio.it/privacy-policy.

*Testata volontariamente sottoposta a certificazione di tiratura e diffusione in conformità al Regolamento CSST
Certificazione Editoria Specializzata e Tecnica*

ANES

ASSOCIAZIONE NAZIONALE EDITORIA
PERIODICA SPECIALIZZATA

ASSOCIAZIONI CULTURALI: PROSPETTIVE FUTURE

SOMMARIO

- SCHEMA DI SINTESI
- POSSIBILI SCELTE PER LE ASSOCIAZIONI CULTURALI

***Titolo X, artt. 79, 80, 85, 86 D. Lgs. 3.07.2017, n. 117 - Artt. 143-149 D.P.R. 22.12.1986, n. 917
Art. 4 D.P.R. 26.10.1972, n. 633 - D. Lgs. 4.12.2025, n. 186***

Dal 1.01.2026 entrano in vigore le disposizioni di cui al titolo X del D. Lgs. 117/2017 (Codice del terzo settore o CTS).

Tali previsioni normative in primo luogo introducono importanti novità fiscali per gli Enti del Terzo Settore non commerciali, iscritti al Registro unico nazionale del terzo settore: stabiliscono quali entrate sono da considerare commerciali, cambiano i criteri per qualificare un ente commerciale o meno, introducono nuovi regimi fiscali per gli Ets non commerciali.

In secondo luogo modificano l'art. 148 D.P.R. 917/1986, abrogando una delle più importanti agevolazioni fiscali previste per le associazioni culturali (la de-commercializzazione dei corrispettivi specifici di soci e associati). In terzo luogo abrogano le norme che estendevano l'applicazione del regime ex L. 398/91 alle associazioni senza scopo di lucro, pro loco e associazioni bandistiche, cori amatori e filodrammatiche. Allo stesso tempo il 20.11.2025, il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera al decreto che estende fino al 2036 la proroga dei cambiamenti in materia di Iva per gli enti non commerciali di tipo associativo.

Le associazioni culturali, che ancora non hanno scelto di entrare nel Registro unico nazionale del terzo settore, si trovano quindi a dover valutare attentamente il proprio futuro. Nella consapevolezza che la scelta dovrà essere fatta sulla base delle caratteristiche proprie di ciascuna associazione, tre sono gli scenari tra cui potrebbero scegliere: rimanere fuori dal terzo settore come enti non commerciali di tipo associativo, iscriversi al Runts nella sezione Enti del Terzo Settore, iscriversi al Runts nella sezione associazioni di promozione sociale.

SCHEMA DI SINTESI

NOVITÀ DAL 1.01.2026

⇒ Le associazioni culturali assistono ad un mutamento sia delle norme che disciplinano le entrate rientranti nel reddito imponibile che quelle che determinano il regime fiscale applicabile ai fini del calcolo delle imposte dovute.

⇒ **Per gli Enti del Terzo Settore** (quindi per le associazioni culturali che hanno scelto di entrare in tale registro), ai fini della determinazione del reddito, **entrano in vigore le norme del Titolo X del CTS.**

⇒ **Le associazioni culturali che ancora non sono iscritte al Runts**, continueranno ad applicare le regole di cui all'art. 143 Tuir.

⇒ Solo per le **associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, sportive dilettantistiche**, nonché per le strutture periferiche di natura privatistica necessarie agli enti pubblici non economici per attuare la funzione di preposto a servizi di pubblico interesse, **non si considerano commerciali** le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti ... nonché le cessione anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati (art. 148, c. 3 Tuir).

⇒ **Le associazioni culturali, le APS e le associazioni di formazione extra scolastica della persona non possono più applicare l'art. 148, c. 3 Tuir.**

⇒ **Solo le ASD e le SSD iscritte al registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche**, potranno applicare la **L. 398/1991** sia ai fini del calcolo delle imposte dirette che ai fini Iva.

⇒ Le associazioni culturali **non iscritte** al Runts potranno optare per il regime forfettario di cui all'art. 145 Tuir.

⇒ Le associazioni culturali iscritte al Runts potranno applicare il regime fiscale di cui **all'art. 80 o, se APS, di cui all'art. 86 CTS.**

ASPETTI IVA

⇒ Il D. Lgs. 4.12.2025, n. 186 proroga al 2036 le novità Iva per gli enti associativi.

⇒ Ai fini Iva le associazioni culturali non possono più determinare l'imposta dovuta in maniera forfettaria secondo le norme della L. 398/1991, ma possono continuare ad applicare l'art. 4 D.P.R. 633/1972 per talune tipologie di entrate.

⇒ Rimane invariato l'art. 4, c. 4 D.P.R. 633/1972 in materia di Iva che stabilisce l'esclusione dall'Iva dei corrispettivi specifici di soci e associati di alcune tipologie di associazioni, fra cui le culturali.

POSSIBILI SCELTE PER LE ASSOCIAZIONI CULTURALI

**ASSOCIAZIONI
CULTURALI
CHE
DECIDONO
DI RIMANERE
FRA GLI ENTI
NON
COMMERCIALI
DI TIPO
ASSOCIATIVO**

<ul style="list-style-type: none"> • Ai fini delle imposte sui redditi 	<ul style="list-style-type: none"> • Regime fiscale ex art. 145 Tuir 	<ul style="list-style-type: none"> • Regime fiscale applicabile ex art. 145 Tuir - che disciplina il solo calcolo delle imposte dirette. • I coefficienti di redditività previsti sono: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th colspan="2">Attività di prestazioni di servizi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Fino a € 15.493,71</td><td>15%</td></tr> <tr> <td>Oltre 15.493,72 fino a € 309.874,14⁽¹⁾</td><td>25%</td></tr> <tr> <td colspan="2">Altre attività</td></tr> <tr> <td>Fino a 25.822,84</td><td>10%</td></tr> <tr> <td>Oltre 25.822,85 fino a 516.456,90⁽¹⁾</td><td>15%</td></tr> <tr> <td>Nota⁽¹⁾</td><td>Limiti disallineati rispetto a quelli previsti dall'art. 18 D.P.R. 600/1973.</td></tr> </tbody> </table>	Attività di prestazioni di servizi		Fino a € 15.493,71	15%	Oltre 15.493,72 fino a € 309.874,14 ⁽¹⁾	25%	Altre attività		Fino a 25.822,84	10%	Oltre 25.822,85 fino a 516.456,90 ⁽¹⁾	15%	Nota⁽¹⁾	Limiti disallineati rispetto a quelli previsti dall'art. 18 D.P.R. 600/1973.
Attività di prestazioni di servizi																
Fino a € 15.493,71	15%															
Oltre 15.493,72 fino a € 309.874,14 ⁽¹⁾	25%															
Altre attività																
Fino a 25.822,84	10%															
Oltre 25.822,85 fino a 516.456,90 ⁽¹⁾	15%															
Nota⁽¹⁾	Limiti disallineati rispetto a quelli previsti dall'art. 18 D.P.R. 600/1973.															
	<ul style="list-style-type: none"> • Determinazione del reddito 	<ul style="list-style-type: none"> • Ai fini della determinazione del reddito continuano ad applicare l'art 143 del Tuir, che rimane immutato. • In particolare non si considerano attività commerciali le prestazioni di servizi non rientranti nell'art. 2195 c.c. rese in conformità alle finalità istituzionali dell'ente senza specifica organizzazione e verso pagamento di corrispettivi che non eccedono i costi di diretta imputazione. Inoltre non concorrono a formare il reddito i proventi da raccolte fondi occasionali e i contributi corrisposti da Amministrazioni Pubbliche. 														
	<ul style="list-style-type: none"> • Attività di prestazioni di servizi 	<ul style="list-style-type: none"> • Dal 1.01.2026 entrano in vigore i cambiamenti approvati di cui all'art. 89 CTS che rende inapplicabile alle associazioni culturali, APS e di formazione extra-scolastica della persona l'art 148, c. 3 Tuir. <p>I corrispettivi specifici versati da soci e associati di tali associazioni, per le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, rienteranno tra le attività considerate commerciali ai fini delle imposte sui redditi.</p>														
	<ul style="list-style-type: none"> • Test di commercialità ai sensi dell'art. 149 Tuir 	<ul style="list-style-type: none"> • Per determinare la commercialità o meno dell'ente, continueranno ad applicare l'art. 149 Tuir. • L'ente perde la qualifica di ente non commerciale qualora eserciti prevalentemente attività commerciale per un intero periodo d'imposta, Indipendentemente dalle previsioni statutarie. • A tal fine si tiene conto anche dei seguenti parametri: <ul style="list-style-type: none"> .. prevalenza delle immobilizzazioni relative all'attività commerciale, al netto degli ammortamenti, rispetto alle restanti attività; .. prevalenza dei ricavi derivanti da attività commerciali rispetto al valore normale delle cessioni o prestazioni afferenti le attività istituzionali; .. prevalenza dei redditi derivanti da attività commerciali rispetto alle entrate istituzionali, intendendo per queste ultime i contributi, le sovvenzioni, le liberalità e le quote associative; .. prevalenza delle componenti negative inerenti all'attività commerciale rispetto alle restanti spese. 														
	<ul style="list-style-type: none"> • Ai fini Iva 	<ul style="list-style-type: none"> • Non può più essere applicata la L. 398/1991 che per le attività commerciali connesse prevedeva importanti agevolazioni ai fini Iva. • Si fa riferimento alle norme ordinarie di cui al D.P.R. 633/1972. • Rimane in vigore l'art. 4, c. 4 D.P.R. 633/1972, ossia si considerano fatte nell'esercizio di attività commerciali anche le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ai soci, associati o partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici, o di contributi supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto, ad esclusione di quelle effettuate in conformità alle finalità istituzionali da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona. 														

ASSOCIAZIONI CULTURALI CHE DECIDONO DI TRASFORMARSI IN APS NON COMMERCIALI

<ul style="list-style-type: none"> • Ai fini delle imposte dirette 	<ul style="list-style-type: none"> • Regime fiscale • Con ricavi commerciali fino a € 85.000,00 (limite modificato da € 130.000 a € 85.000 dal D. Lgs. 186/2025 le APS possono optare per il regime fiscale di cui all'art. 86 CTS. • Il coefficiente di redditività è fissato al 3%. • In alternativa possono applicare il regime fiscale ex art. 80 CTS.
<ul style="list-style-type: none"> • Determinazione del reddito si applicano 	<ul style="list-style-type: none"> • Si applicano: <ul style="list-style-type: none"> .. l'art. 79 CTS ossia le disposizioni in materia di imposte sui redditi previste per tutti gli Enti del Terzo Settore diversi dalle imprese sociali; .. le norme del Tuir in quanto compatibili; .. le previsioni di cui all'art. 85 specifiche per le aps che tra le altre cose prevede la non commercialità dei corrispettivi specifici versati da soci e associati, per le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali.
<ul style="list-style-type: none"> • Test di commercialità 	<ul style="list-style-type: none"> • Per determinare la commercialità o meno dell'ente, si applica la regola di cui all'art. 79, c. 5 CTS.
<ul style="list-style-type: none"> • Ai fini Iva 	<ul style="list-style-type: none"> • Se l'APS aderisce al regime fiscale ex art. 86 CTS, applica le disposizioni previste dal medesimo articolo ai fini dell'imposta sul valore aggiunto. • Se l'APS aderisce al regime fiscale ex art. 80 CTS, applica le regole di cui al D.P.R. 633/1972.

ASSOCIAZIONI CULTURALI CHE DECIDO DI TRASFORMARSI IN ETS NON COMMERCIALI

<ul style="list-style-type: none"> • Ai fini delle imposte dirette 	<ul style="list-style-type: none"> • Regime fiscale • Applicano il regime forfettario di cui all'art 80 del Codice del terzo settore, senza limiti di ricavi. <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">Attività di prestazioni di servizi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">Fino a € 130.000,00</td><td style="text-align: center;">7%</td></tr> <tr> <td style="text-align: center;">Da 130.001,00 a € 300.000,00</td><td style="text-align: center;">10%</td></tr> <tr> <td style="text-align: center;">Oltre 300.000,00</td><td style="text-align: center;">17%</td></tr> </tbody> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">Altre attività</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">Fino a € 130.000,00</td><td style="text-align: center;">5%</td></tr> <tr> <td style="text-align: center;">Da 130.001,00 a € 300.000,00</td><td style="text-align: center;">7%</td></tr> <tr> <td style="text-align: center;">Oltre 300.000,00</td><td style="text-align: center;">14%</td></tr> </tbody> </table>	Attività di prestazioni di servizi		Fino a € 130.000,00	7%	Da 130.001,00 a € 300.000,00	10%	Oltre 300.000,00	17%	Altre attività		Fino a € 130.000,00	5%	Da 130.001,00 a € 300.000,00	7%	Oltre 300.000,00	14%
Attività di prestazioni di servizi																	
Fino a € 130.000,00	7%																
Da 130.001,00 a € 300.000,00	10%																
Oltre 300.000,00	17%																
Altre attività																	
Fino a € 130.000,00	5%																
Da 130.001,00 a € 300.000,00	7%																
Oltre 300.000,00	14%																
<ul style="list-style-type: none"> • Determinazione del reddito 	<ul style="list-style-type: none"> • Si applicano: <ul style="list-style-type: none"> .. l'art. 79 CTS ossia le disposizioni in materia di imposte sui redditi previste per tutti gli enti del terzo settore diversi dalle imprese sociali; .. le norme del Tuir in quanto compatibili; .. eventuali previsioni specifiche per tipologia di ETS. <p>I corrispettivi specifici versati da soci e associati, per le attività svolte in diretta attuazione dei fini istituzionali, sono attività considerate commerciali, salvo che le attività siano svolte alle condizioni dei commi 2 e 2-bis.</p>																
<ul style="list-style-type: none"> • Test di commercialità 	<ul style="list-style-type: none"> • Per determinare la commercialità o meno dell'ente, si applica la regola di cui all'art. 79, c. 5 CTS. 																
<ul style="list-style-type: none"> • Ai fini Iva 	<ul style="list-style-type: none"> • Si applicano le regole del D.P.R. 633/1972. 																

NESSUN OBBLIGO DI POS FISCALE PER MOSTRE E FIERE

SOMMARIO

- SCHEMA DI SINTESI
- CASO ESAMINATO DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Art. 2, c. 3 D. Lgs. 5.08.2015, n. 127 - Art. 1, c. 74-77 L. 30.12.2024, n. 207 - Interp. Ag. Entrate 27.11.2025, n. 298

Con l'interpello 27.11.2025, n. 298 l'Agenzia Entrate ha esaminato il caso di un'associazione senza scopo di lucro che organizza mostre ed esposizioni feline, ricadendo l'attività tra quelle indicate al punto 5 della Tabella C allegata al decreto Iva, ovvero "Mostre e fiere campionarie, esposizioni scientifiche, artistiche e industriali", cui si applica il regime Iva previsto dall'art. 74-quater D.P.R. 633/1972. L'associazione chiede se sia obbligata o meno, dal 1.01.2026, a collegare il Pos, per l'incasso dei titoli di accesso, a un registratore fiscale, come previsto dalla legge di Bilancio 2025.

Per tali soggetti l'obbligo di certificazione dei corrispettivi viene assolto tramite rilascio di un titolo di accesso emesso mediante apparecchi misuratori fiscali ovvero mediante biglietterie automatizzate.

Inoltre, i corrispettivi relativi a tali attività sono esclusi dall'obbligo di trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'art. 2 D. Lgs. 127/2015, in quanto i dati relativi ai titoli di accesso emessi vengono già separatamente trasmessi alla Società Italiana degli Autori ed Editori (S.I.A.E.) la quale provvede poi a renderli disponibili all'Agenzia delle Entrate, fermo restando l'obbligo dell'invio telematico dei dati dei corrispettivi relativi alle attività accessorie, ove autonomamente documentate.

Secondo l'Agenzia deve quindi escludersi che le attività, come quella svolta dall'istante, elencate nella Tabella C del decreto Iva, ricadano nell'obbligo di collegamento del POS secondo le previsioni di cui all'art. 2, c. 3 D. Lgs. 127/2015.

SCHEMA DI SINTESI

NOVITÀ DAL 2026

⇒ Per le operazioni effettuate a partire dal 1.01.2026 entra in vigore l'**obbligo di collegamento tra registratori telematici e strumenti di pagamento elettronico**, introdotto dalla legge di Bilancio 2025.

MODIFICA AL D. LGS. 127/2015

• L'art. 1, c. 74 legge di Bilancio 2025, nel sostituire, con applicazione dal 1.01.2026, l'art. 2, c. 3 D. Lgs. 5.08.2015, n. 127 ha previsto che:
 .. la **memorizzazione elettronica** e la **trasmissione telematica** dei dati dei corrispettivi giornalieri sono effettuate mediante strumenti tecnologici che garantiscano l'inalterabilità e la sicurezza dei dati nonché la piena integrazione e interazione del processo di registrazione dei corrispettivi con il processo di pagamento elettronico;
 .. il **POS** utilizzato per i pagamenti elettronici deve essere **collegato tecnicamente al registratore telematico**, garantendo così la piena integrazione tra i processi di pagamento e quelli di registrazione.

OBIETTIVO DELLA INTERCONNESSIONE

⇒ Lo scopo è di rendere maggiormente integrati il processo di certificazione fiscale (memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi) e quello di pagamento elettronico, facendo emergere in modo puntuale l'eventuale incoerenza tra incassi (da transato elettronico) e scontrini emessi.

PROCESSO DI INVIO DEI DATI

• Fino al 31.12.2025: i PSP sono tenuti a trasmettere i dati dei pagamenti digitali all'Agenzia delle Entrate tramite PagoPA S.p.A., che funge da intermediario tecnico.
 • Dal 1.01.2026: viene meno l'intermediazione di PagoPA. I Prestatori di servizi di pagamento dovranno inviare le informazioni direttamente all'Agenzia delle Entrate attraverso il Sistema di Interscambio Flussi Dati (SID), con conseguente snellimento delle procedure e riduzione dei passaggi.

CASO ESAMINATO DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE

NOVITÀ 2026

- Dal 2026 si introduce un **vincolo di collegamento tecnico tra gli strumenti di pagamento elettronico** (sia fisici che digitali) **con il registratore telematico** in modo tale che quest'ultimo possa memorizzare sempre le informazioni minime di tutte le transazioni elettroniche (con esclusione di quelle che si riferiscono all'identificazione del cliente) e trasmettere all'Agenzia delle Entrate l'importo complessivo dei pagamenti elettronici giornalieri acquisiti dall'esercente anche indipendentemente dalla registrazione dei corrispettivi.

SOGGETTO
ISTANTE

- **Associazione senza scopo** di lucro che organizza mostre, fiere ed esposizioni feline.

INQUADRAMENTO
FISCALE
DELL'ATTIVITÀ

- L'attività dell'associazione ricade tra quelle indicate al punto 5 della Tabella C allegata al decreto Iva, ovvero «**Mostre e fiere campionarie, esposizioni scientifiche, artistiche e industriali [...]**», cui si **applica il regime Iva previsto dall'art. 74-quater del D.P.R. 633/1972**.

CERTIFICAZIONE
DEI CORRISPETTIVI

- Per tali soggetti l'obbligo di certificazione dei corrispettivi viene assolto **tramite rilascio di un titolo di accesso** emesso mediante apparecchi misuratori fiscali ovvero mediante biglietterie automatizzate.
- I corrispettivi relativi a tali attività sono **esclusi dall'obbligo di trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate** ai sensi dell'art. 2 D. Lgs. 127/2015, in quanto i dati relativi ai titoli di accesso emessi vengono già separatamente trasmessi alla Società Italiana degli Autori ed Editori (S.I.A.E.), come previsto dal D.M. Finanze 13.07.2000, la quale provvede poi a renderli disponibili all'Agenzia delle Entrate, fermo restando l'obbligo dell'invio telematico dei dati dei corrispettivi relativi alle attività accessorie, ove autonomamente documentate.

Contribuenti
minori

L'art. 8 D.P.R. 30.12.1999, n. 544 consente ai soggetti che non realizzano un volume d'affari superiore a € 50.000, la possibilità di certificare i corrispettivi riguardanti la propria attività, sempre che sia ricompreesa tra quelle elencate nella Tabella C del decreto Iva, con ricevute o scontrini fiscali manuali al posto dei titoli di accesso emessi mediante misuratori fiscali o biglietterie automatizzate.

CONCLUSIONI
DELL'AGENZIA

- Secondo l'Agenzia **deve escludersi che le attività**, come quella svolta dall'associazione, **elencate nella Tabella C del decreto Iva, ricadano nell'obbligo di collegamento del POS** secondo le previsioni di cui all'art. 2, c. 3 D. Lgs. 127/2015.